

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore “GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE”

DISCIPLINARE DI INCARICO/CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori sulla “*Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione e riqualificazione della S.P. n. 8 Paceco Castelvetro*”

CUP H97H20007470002 - CIG 8770736051

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Patrizia Murana

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs 7/03/2005 n° 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani (di seguito stazione appaltante S.A.) affida al soggetto contraente, che accetta, il servizio relativo alla prestazione professionale di progettazione compreso la figura del geologo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione relativo al Servizio professionale integrato con le indagini geognostiche preliminari relativo ai lavori sulla *Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione e riqualificazione della S.P. n. 8 "Paceco Castelvetro"*

(Id.Opere S.04 ex classe/categoria IX/b e Id.Opere V.01 ex VI/a).

I lavori e le attività professionali sono finanziate giusta D.I.A. n. 159/2020 con fondi di cui all'art. 1 comma 883 della Legge 145/2018.

Sono comprese nel presente appalto di affidamento di servizi professionali tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.

Il corrispettivo stimato per tali attività professionali è **pari a € 146.995,06** comprensivi delle spese e dei compensi accessori, al netto di oneri contributivi e IVA.

Con la partecipazione alla procedura, il concorrente accetta senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, le prestazioni poste a base di gara, la completezza dei contenuti e degli elaborati, e ogni altra attività per svolgere l'incarico, senza che abbia a pretendere altre compensazioni economiche.

Il presente Capitolato Tecnico Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra la Stazione Appaltante ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto.

ART. 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Il soggetto incaricato deve espletare l'incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente disciplinare, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui in particolare:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili;
- DM. n. 49 del 7 marzo 2018 sull'esecuzione dei Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
- Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni pubblicate sulla G.U. Serie Generale , n. 42 del 20/2/2018 – Supplemento Ordinario n. 8;

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’Applicazione dell’Aggiornamento delle norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/1/2018;
- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- leggi, regolamenti ecc. vigenti per la specifica categoria di opere oggetto del servizio.

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stesura del computo metrico estimativo deve utilizzare il Prezzario Regionale 2019, ove applicabile; per altre voci non contemplate è prevista l’analisi sulla base di indagini di mercato.

ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’attività di cui alla prestazione in oggetto va effettuata sulla base del progetto del servizio e del presente capitolato tecnico prestazionale.

Il soggetto contraente nell’espletamento dell’incarico deve rapportarsi con gli uffici preposti della S.A. al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire una costante verifica delle prestazioni svolte.

Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tenere conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, gli indirizzi e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell’affidamento del servizio.

Il soggetto contraente si impegna a produrre debitamente sottoscritti da tutti i soggetti competenti incaricati, ove il contraente non sia soggetto singolo, per il servizio svolto:

- a) la documentazione/elaborati richiesti nel numero di almeno due copie cartacee, considerate già retribuite con il compenso stabilito, nonché ulteriori copie a semplice richiesta anche per l’eventuale fornitura a soggetti terzi fino ad un massimo di tre copie cartacee qualora richieste per l’approvazione del progetto ovvero per l’affidamento dei lavori o a eventuali contro interessati , ecc;
- b) una copia della documentazione/elaborati su supporto informatico;
- c) gli atti relativi a tutte le attività professionali facenti parte dell’incarico riguardanti l’esecuzione dei lavori e l’accertamento della regolare esecuzione.
- d) gli atti relativi alle attività riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a:

- a) effettuare sopralluoghi nel numero ritenuto necessario per verificare i luoghi oggetto della prestazione, relazionando anche per iscritto, ove necessario, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della stazione appaltante o del RUP;
- b) far presente alla Stazione appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze che si verificano nell'esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione entro il termine assegnato per lo svolgimento e la conclusione della prestazione; non sono ammessi ritardi per tardiva comunicazione di tali eventuali evenienze;
- c) partecipare alle riunioni collegiali eventualmente indette dalla stazione appaltante, per l'illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della stessa nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine all'intervento.
- d) integrare e modificare gli elaborati ai fini del rispetto delle norme stabilite dalle eventuali Leggi, sopravvenute e vigenti al momento della redazione e/o della presentazione del progetto, non presenti all'atto di affidamento dell'incarico;

Fino alla definitiva approvazione possono essere apportate al progetto esecutivo, anche se già elaborati e presentati, le modifiche ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante per l'approvazione, verifica e validazione.

Tutti gli elaborati, documenti e allegati richiesti come desumibile dal progetto del servizio e dalla tabella di calcolo dell'onorario, devono essere redatti in lingua italiana.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' consentito il subappalto esclusivamente nei limiti e per le attività previste all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. purchè tale volontà venga esplicitata in sede di offerta. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente.

ART. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE CAMPAGNE DI INDAGINI E PROVE

Al contraente è assegnata l'attività di espletamento delle indagini propedeutiche alla progettazione, avvalendosi di strutture e operatori economici autorizzati e abilitati, ai quali può ricorrere in subappalto ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente e limitatamente alla somma messa a disposizione **di € 16.581,00 oltre IVA al 22%**, previa autorizzazione.

E' fatta salva la possibilità di affidare in subappalto ogni altra attività contemplata all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione di quelle non previste dalla medesima disposizione di Legge, purché tale volontà venga esplicitata in sede di offerta. In caso di mancata espressione

della volontà di avvalersi del subappalto in aggiunta alle indagini, le prestazioni da affidare devono essere svolte interamente dal soggetto contraente.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente.

ART. 5 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Premesso che l'attività deve essere svolta con momenti continui di coordinamento tra il contraente e il RUP, la prestazione relativa alla progettazione, intervenuta la sottoscrizione del contratto, ha inizio tempestivamente dalla data di avvio comunicata dal RUP; la durata prevista per la consegna del progetto, compreso l'espletamento delle indagini è di giorni **45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi per consentire la verifica finale in contraddittorio, secondo le indicazioni del RUP, l'eventuale acquisizione di pareri, l'approvazione ed in ogni altra attività, e l'indizione della gara di appalto dei lavori entro il corrente anno, pena la perdita del finanziamento.

Il RUP a tal fine si riserva la facoltà di dare avvio alle attività di progettazione anche nelle more della sottoscrizione del contratto/disciplinare, e di procedere alla consegna delle attività non appena intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione in considerazione della scadenza temporale per il completamento e approvazione del progetto, connessa al finanziamento; non è esclusa la possibilità di avvalersi delle disposizioni dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020.

Secondo il cronoprogramma finanziario trasmesso al Ministero le attività di direzione dei lavori e di accertamento della regolare esecuzione si prevede di svolgerle nel periodo intercorrente **tra aprile 2022 e gennaio 2024**, secondo le disposizioni fornite dal RUP, compatibilmente con l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta esecutrice dei lavori, al fine di scongiurare la perdita del finanziamento, secondo la scheda inviata al Dipartimento Autonomie Locali prot. 30046 del 28/10/2020.

L'incarico di direzione dei lavori decorre comunque dalla data di comunicazione scritta da parte del RUP, che dipende dalla data di avvio dei lavori prevista nell'arco **di tempo tra aprile 2022 e luglio 2023** e che si conclude con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da avvenire entro e non **oltre gennaio 2024** e comunque entro sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

La stazione appaltante si riserva di concordare con il soggetto contraente un programma di tutte le attività oggetto dell'incarico in funzione dei termini ultimi stabiliti per ciascuna fase dal decreto di finanziamento, al fine di evitare la perdita delle somme finanziate dalla Regione Siciliana, con particolare riferimento alla fase di indizione della gara di appalto dei lavori, inderogabilmente stabilita entro l'anno in corso.

Il soggetto contraente assume la responsabilità del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio e pertanto deve garantire la relativa collaborazione per evitare la perdita di finanziamento.

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto contraente risponde dei ritardi dovuti a variazioni o sospensioni delle prestazioni in assenza di adeguate motivazioni condivise o condivisibili da parte della Stazione Appaltante.

ART. 6 - RITARDI NELLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI

In caso di ritardo dell'attività rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili al contraente, stante che comporta l'impossibilità di impegnare e utilizzare con la relativa liquidazione le somme disponibili, ovvero la perdita delle somme per le cause sopra indicate, si applica una penale pari al 1,0% del corrispettivo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto, fino ad un massimo del 10% da trattenersi sul compenso spettante, con facoltà insindacabile per l'Ente di risolvere il contratto.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Qualora il ritardo eccedesse i gg. 10, ovvero fosse tale da impedire l'utilizzo delle somme, la Stazione Appaltante, senza obbligo di messa in mora, resta libera da ogni impegno e può recedere dal contratto senza che il contraente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale, sempre che questa sia effettivamente utilizzabile. La Stazione Appaltante può rivalersi anche sulle somme eventualmente già liquidate a titolo di acconto, per ogni risarcimento e restituzione di somme al Ministero, dovuto al ritardo procurato.

ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di calcolo e l'importo massimo complessivo del corrispettivo, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia – comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa e necessaria allo svolgimento dell'incarico - è riportato nell'allegato relativo alla determinazione del corrispettivo.

Il corrispettivo è stato stabilito e posto a base di gara in complessivo di € 146.995,06 (oneri previdenziali e fiscali esclusi); a tale importo si applica la percentuale di ribasso offerta in sede di gara pari al.....% al fine di rideterminare l'ammontare complessivo e quello dei compensi parziali.

Le parti convengono che il compenso così stimato comporta limite di impegno di spesa per la stazione appaltante e resta pertanto inteso che quest'ultima ritiene detto importo come limite

massimo del vincolo contrattuale e che nessuna motivazione può essere causa di revisione del compenso.

Oltre ai compensi sono previsti per il contraente:

- il contributo integrativo del 4% Cassa di Previdenza e Assistenza;
- IVA al 22%.

Sono a carico del contraente le spese di bollo ed eventuale registrazione in caso d'uso.

I corrispettivi sono liquidati a conclusione delle singole prestazioni, come da accertamento del RUP, e pagati previa presentazione della fattura e acquisizione del documento di regolarità contributiva, come segue:

- anticipazione del 20% secondo modalità e termini fissati all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da portare in detrazione all'atto del pagamento del corrispettivo per la progettazione;
- per la parte progettuale entro 30 giorni dall'approvazione del progetto;
- per la direzione dei lavori, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori dell'appalto, liquidati dal RUP con detrazione del 10%;
- il saldo della prestazione dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non dar corso alla fase realizzativa del progetto posto a base di gara, non procedendo pertanto con l'incarico di direzione dei lavori ove, per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa.

In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio per la parte della direzione dei lavori, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento.

E' esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte della Stazione Appaltante.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali.

Per attività non svolte per ragioni di opportunità e su esplicita richiesta del RUP non si procede alla liquidazione della relativa quota parte dell'onorario professionale; per tale quota è esclusa qualunque forma di indennizzo da parte della Stazione Appaltante.

Le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico restano a completo carico del contraente, essendo inclusi nella determinazione del corrispettivo secondo i parametri fissati dal D.M. del 17/6/2016.

Il soggetto contraente rinuncia fin d'ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia, ma dai tempi strettamente necessari all'istruttoria dei provvedimenti.

I corrispettivi convenuti all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, secondo la percentuale offerta e l'importo del progetto, sono imm modificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali aumenti di parametri professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell'offerta non hanno alcuna efficacia.

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali collaboratori delle cui prestazioni il medesimo contraente intenda o debba avvalersi, e di cui non abbia data comunicazione all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

ART. 8 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL CONTRAENTE

Il contraente deve eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il contraente si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- ✓ comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ✓ organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- ✓ eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- ✓ a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- ✓ a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.;
- ✓ a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intendono accettati dal contraente tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti devono essere debitamente firmati e sottoscritti dal contraente e più esattamente dal soggetto giuridico incaricato in sede di presentazione dell'offerta.

Gli oneri e le responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e del contratto nonché le indicazioni della Stazione Appaltante nelle prestazioni affidate al contraente nella

realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del contraente incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopracitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri del contraente tutte le spese necessarie al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- ✓ gli oneri di cancelleria;
- ✓ gli oneri della comunicazione;
- ✓ gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- ✓ gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il contraente con la presentazione dell'offerta prende atto di avere valutato le difficoltà di esecuzione dei lavori, lo stato dei luoghi, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta presentata riguarda l'intero sviluppo dell'incarico.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, prima della sottoscrizione del contratto oppure entro sette giorni dalla loro accensione, se successiva, e comunque prima della stipula del contratto e dell'emissione della fattura, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

Il contraente deve altresì inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti, da trasmettere alla stazione appaltante, un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritta dalla citata Legge.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario è tenuto ai medesimi obblighi previsti per il contraente nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al contraente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136 del 2010.

ART. 10 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE, RECESSO

E' fatto obbligo al soggetto contraente di rispettare le condizioni del presente capitolato, di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della Stazione Appaltante purché per attività inerenti il servizio affidato.

Qualora il soggetto contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell'avviso, nel disciplinare/lettera di invito o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro un termine perentorio non superiore a 5 (cinque giorni), sospendendo il pagamento di eventuali crediti già vantati per l'espletamento, anche di parte dell'incarico.

In difetto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c. per inadempimento.

Con la risoluzione sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del soggetto contraente inadempiente. Nel caso di una seconda offerta valida si procede ad assegnare il proseguo dell'incarico al soggetto che l'ha prodotta.

Al soggetto contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione, dai quali dipende anche l'eventuale segnalazione all'Anac.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione Appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento oggetto dei lavori, il contratto viene risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., per le attività di direzione dei lavori, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento di avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento, fermo restando il corrispettivo dovuto al contraente per le prestazioni rese.

ART. 11 - VERIFICA, VALIDAZIONE ed APPROVAZIONE PROGETTI

La Stazione Appaltante provvede ad approvare il progetto esecutivo solo dopo avere acquisito il parere del RUP ed il verbale di verifica e validazione, redatto in contraddittorio con il contraente.

La verifica e validazione del progetto deve essere effettuata a norma delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In ogni caso si precisa che resta in capo al progettista incaricato la responsabilità in merito alla correttezza grafica degli elaborati progettuali, alla correttezza delle procedure di stima dei costi, ai dimensionamenti e calcoli statici, alla precisione delle misurazioni e dei rilievi, alle specifiche scelte progettuali ed alle verifiche in merito alle norme tecniche ed amministrative ed ai pareri da acquisirsi, ove necessari.

ART. 12 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati progettuali sono di proprietà della Stazione Appaltante, che può darvi o meno esecuzione, nonché introdurre le varianti ed aggiunte riconosciute necessarie ai fini dell'esecuzione, senza che il progettista possa sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto in parti essenziali e caratterizzanti.

Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.

ART. 13 - DIREZIONE DEI LAVORI

L'incarico relativo alla direzione dei lavori, compresa contabilità, misura dei lavori, disegni di contabilità, stati di avanzamento, stato finale e relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, deve essere espletato in stretto e a costante contatto con il RUP e con altro personale eventualmente indicato dal RUP facente parte dell'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante che deve fornire ogni indicazione utile all'assolvimento ai fini del rispetto delle progettazioni approvate e del cronoprogramma finanziario e tecnico.

Al fine di contabilizzare e liquidare le parti di opere eseguite in ciascun anno è prevista l'emissione entro l'anno solare dello stato di avanzamento per la liquidazione dei lavori eseguiti ai fini della rendicontazione della spesa, anche in caso di raggiungimento della spesa in misura inferiore a quella necessaria per l'emissione del SAL, da specificare in sede di redazione del CSA per i lavori.

Il Direttore dei Lavori deve infatti impartire tutte le disposizioni fornite dal RUP ovvero condivise dal RUP e che ritiene necessarie per il corretto avanzamento del lavoro, nel rispetto dei tempi di erogazione del finanziamento, senza inficiare ogni altra esigenza lavorativa.

Lo stesso Direttore dei lavori deve tenere gli atti contabili previsti dalla normativa ed informare tempestivamente l'Ufficio Tecnico della S.A. in merito ad ogni circostanza di rilievo, riscontrata nel corso dell'esecuzione.

E' parimenti cura del Direttore dei Lavori accertarsi che il personale impiegato nei lavori prestati regolarmente servizio per la ditta aggiudicataria o per le eventuali ditte subappaltatrici autorizzate. Al Direttore dei Lavori fanno comunque carico i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente compresa l'accettazione dei materiali, sulla base delle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni, e di ogni altra disposizione di Legge, che deve essere consegnata alla stazione appaltante.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Al contraente è assegnata l'attività di espletamento delle indagini propedeutiche alla progettazione, avvalendosi di strutture autorizzate e abilitate, alle quali può ricorrere in subappalto ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente e limitatamente alla somma messa a disposizione di € 16.581,00 oltre IVA al 22%, previa autorizzazione.

E' fatta salva la possibilità di affidare in subappalto ogni altra attività contemplata all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione di quelle non previste dalla medesima disposizione di Legge, purché tale volontà venga esplicitata in sede di offerta. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto in aggiunta alle indagini, le prestazioni da affidare devono essere svolte interamente dal soggetto contraente.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del contraente.

ART. 15 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE CONTRATTUALI

Sono escluse dal presente affidamento la progettazione di varianti e modifiche contrattuali, da redigersi eventualmente durante il corso dei lavori, nonché la direzione dei lavori delle modifiche.

In ogni caso non sono consentite varianti che modifichino l'importo complessivo dell'appalto.

L'affidamento di modifiche ai lavori, comprensivo della correlata direzione dei lavori, può essere conferito esclusivamente mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, ove ritenute ammissibili e ove previste dal vigente codice appalti ai sensi dell'art. 106 e comunque contenute entro i limiti e l'importo dell'appalto. In tale caso la progettazione delle modifiche è compensata per la sola fase esecutiva.

Il compenso per la progettazione delle modifiche, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle stesse, ove ricorrenti e se ritenute necessarie dal RUP, è calcolato solo sulla quota dell'importo dei lavori eccedente quello contrattuale ed agli stessi patti e condizioni previste per il contratto originario.

ART.16 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante a riguardo.

Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del disciplinare/contratto, copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, come previsto dall'art. 24 comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, che deve avere validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve avere un massimale almeno pari ad € 2.500.000,00.

In assenza di una polizza attiva, dovrà essere stipulata polizza specifica limitata all'incarico in argomento, che deve avere validità per tutta la durata fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra e i maggiori costi a carico della stazione appaltante nell'eventualità di errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo.

Le spese relative alla polizza sono onnicomprensive tra le spese facenti parte del corrispettivo.

Il contraente solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere può dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 17 - GARANZIE

In virtù delle disposizioni dell'art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è dovuta la garanzia provvisoria nella misura prevista dal medesimo articolo relativamente alle prestazioni riguardanti l'esecuzione dei lavori il cui corrispettivo ammonta al 2% del corrispettivo posto a base di gara relativo alla direzione dei lavori pari a € 76.541,29 al netto di oneri previdenziali e IVA.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura prevista nel medesimo articolo del Codice degli Appalti, avente validità per il tempo contrattualmente previsto e fino alla certificazione di regolare esecuzione della prestazione.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data dell'approvazione della regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. Quest'ultima può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese del presente atto e le consequenziali imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni di legge. Al contraente fanno carico le spese per la registrazione del presente disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate ove dovuta o comunque in caso d'uso.

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare, compresa la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e il contraente.

Nel caso di esito negativo alla definizione in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trapani.

ART. 20 - ALTRI ONERI

Il contraente si impegna a denunciare all'A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del disciplinare, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del disciplinare, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituisce clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il contraente, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si è impegnato al rispetto degli accordi multilaterali, ai protocolli di legalità e alle disposizioni anticorruzione.

Il contraente con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento della Stazione Appaltante.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale derivante dalla sottoscrizione del presente capitolato, che fa parte integrante del contratto, le parti eleggono domicilio:

La Stazione Appaltante presso la sede legale sita in piazza Vittorio Veneto, 2 – 91100 Trapani

Il contraente _____ presso lo studio professionale sito in _____
via _____ n. _____ CAP _____

ART. 22- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara sono trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto.

II CONTRAENTE